

n. [redacted] 2010 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del  
Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. [redacted] 2010 RG

CONTRIBUTO UNIFICATO

TRA

[redacted] (CF [redacted]), con l'avv.  
[redacted] e domicilio eletto in VIA [redacted].  
[redacted]

- attore -

[redacted] (CF [redacted]), con l'avv.  
[redacted] ed [redacted] e domicilio eletto  
in [redacted]

- convenuto -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 19.3.2014 e  
riportate dal relativo verbale di causa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

La presente decisione ai sensi dell'art. 132, II comma, n. 4, c.p.c. contiene  
sostanzialmente le sole ragioni della decisione.

La società attrice ha convenuto in giudizio la banca convenuta, riferendo di  
avere acceso il conto corrente [redacted] su cui poggiavano plurime

facilitazioni di credito (apertura in conto corrente, anticipazioni su sconto, ecc.). Contestava la correntista l'addebito di interessi anatocistici, l'addebito di spese fisse di chiusura conto non dovute, l'addebito di commissioni di massimo scoperto conteggiate su montante superiore al dovuto, l'addebito di interessi superiori al tasso soglia ex l. 108/1996: chiedeva quindi la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate per un complessivo importo di € 92.068,87.

La banca ha contestato la pretesa attorea, eccependo altresì la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto eventualmente illegittimamente addebitato.

Nell'ambito della trattazione è stata disposta ctu contabile, poi revocata atteso che i documenti depositati dalla correntista non erano ritenuti sufficienti allo svolgimento dell'incarico peritale.

La domanda va rigettata per due distinte ragioni.

La prima dibattuta questione è l'ammissibilità della domanda di condanna attorea.

Al riguardo va innanzitutto sottolineato come sia la stessa correntista a sostenere (in replica all'eccezione di prescrizione della banca convenuta) che il conto aveva sempre operato nei limiti di fido della banca (si veda ad esempio la memoria istruttoria attorea), cosicché non si configuravano rimesse solutorie che potessero incappare nel termine prescrizione decennale decorrente dal versamento stesso.

Ma se è così, poiché pacificamente il conto corrente era affidato (lo dice la stessa attrice in citazione) e poiché non è contestato che la causa sia stata introdotta quando il conto era ancora aperto (così consente di ricostruire

l'estratto scalare depositato), deve necessariamente concludersi che ogni versamento intervenuto su conto con saldo passivo non aveva effetto solutorio ma meramente ripristinatorio della provvista garantita dalla banca in virtù del contratto di apertura di credito: in pratica, non vi sono stati pagamenti.

Se ne deve conseguentemente desumere l'infondatezza di una domanda di condanna, quale quella svolta dalla correntista, che avrebbe potuto eventualmente chiedere la rideterminazione del saldo del conto assistito da facilitazione creditizia, ma non la restituzione di pagamenti che non vi sono stati: la restituzione di indebito pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. (che la stessa attrice invoca) richiede che un pagamento da restituire vi sia stato; ma nel caso di specie i pagamenti vengono addirittura negati dalla correntista.

D'altro canto l'integrale citazione presuppone che la correntista intendesse svolgere proprio la domanda di ripetizione, tanto da quantificare le singole somme richieste in restituzione per ciascun titolo in contestazione (anatocismo, cms mal conteggiata, spese di chiusura, superamento tasso soglia antiusura). Ancora, la domanda di "condanna a pagare all'attrice" è stata ribadita fino alla precisazione delle conclusioni: cosicché l'affermazione per cui la correntista non avrebbe chiesto "la ripetizione delle rimesse solutorie" (comparsa conclusionale, pag. 1) è smentita dagli atti processuali e non è in effetti comprensibile: la ripetizione con conseguenziale condanna alla restituzione può essere chiesta solo con riferimento a rimesse solutorie. Quindi o ci sono rimesse solutorie e la società potrebbe chiedere la restituzione dei pagamenti (solutori) effettuati;



oppure non vi sono rimesse solutorie, ma allora la correntista non avrebbe alcun pagamento di cui chiedere la restituzione.

La seconda questione ampiamente dibattuta nella controversia è se – a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse – gli estratti scalari siano documentazione sufficiente per lo svolgimento della perizia contabile o, piuttosto, se non sia necessaria la produzione integrale degli estratti conto. La società sostiene la prima ipotesi, mentre la banca convenuta afferma la seconda, evidenziando un difetto nell'onere probatorio dell'attrice.

Il Tribunale condivide la seconda tesi esposta.

Va infatti osservato come la richiesta della correntista presupponga una integrale rielaborazione dell'andamento del conto corrente: non si tratta cioè, ad esempio, di eliminare tutti gli interessi passivi addebitati, ma di ricostruire l'andamento del rapporto applicando interessi passivi ed attivi pattuiti contrattualmente senza capitalizzazione. Questo però presuppone necessariamente che sia disponibile la documentazione da cui trarre l'elenco delle singole operazioni effettuate con indicazione della data di effettuazione.

Come afferma l'attrice con riferimento alla contabilizzazione della cms, di cui non contesta l'entità ma il montante valorizzato nel conteggio da parte della banca, se interessi passivi, cms ed eventuali conseguenze del superamento del tasso soglia vanno ricostruiti sulla base di un montante diverso, questa ricostruzione richiede necessariamente che siano note le singole operazioni, con ammontare e datazione.



È chiaro che vi è un'alternativa metodologica quale il c.d. metodo sintetico: ma detta metodologia consente una ricostruzione solo "approssimata", per quanto "ben approssimata" (pag. 5 replica 190 c.p.c. attorea) e "ragionevolmente verisimile" (pag. 3 ibidem).

Ora, è evidente che l'elencazione attorea delle cause in cui detta metodologia di calcolo sarebbe stata seguita (memoria 190 c.p.c.) è suggestiva. Senonché va osservato in primo luogo che andrebbe anche verificato di che tipo di contenzioso si sia trattato ed a carico di chi fosse l'onere della prova (ad esempio, se un'opposizione a decreto ingiuntivo, paralizzato con l'eccezione di indebita capitalizzazione, ove il corretto credito della banca, su cui incombe ogni onere probatorio, è stato appurato a mezzo ricostruzione contabile con metodo sintetico); in secondo luogo che ogni causa fa "storia a sé", dipendendo lo sviluppo dell'istruttoria anche dal contenuto e dalla natura delle eccezioni e contestazioni delle parti: in questa sede vi è stata ferma contestazione della banca, in altre ciò può essere mancato condividendo le parti una soluzione approssimativa; in terzo luogo e da ultimo, va comunque considerato che non è chiaro per quale ragione dovrebbe strutturarsi l'istruttoria secondo un metodo approssimativo (per quanto ben approssimativo) quando è ben possibile (solo che si depositino tutti i documenti o se ne chieda ritualmente l'esibizione) svolgere una ricostruzione secondo un metodo analitico.

L' "approssimazione" può essere ammissibile quando non sia materialmente possibile operare diversamente (come – richiamando diverso istituto con qualche analogia – la condanna in via equitativa presupponga l'impossibilità di ricostruire esattamente il danno), ma non si comprende perché dovrebbe

essere ammissibile quando sarebbe stato possibile svolgere una compiuta ricostruzione puntuale.

In assenza degli estratti conto, in conclusione non vi è materiale probatorio adeguato a svolgere un compiuto accertamento contabile: la domanda attorea risulta conseguentemente – anche per questa autonoma ragione – infondata.

Concludendo, la domanda attorea va respinta; dalla soccombenza discende la condanna della correntista alla rifusione delle spese legali sostenute dalla banca, liquidate come in dispositivo. Il medesimo principio di soccombenza impone che le spese di ctu siano messe definitivamente a carico dell'attrice.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

**PQM**

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g.n. [REDACTED] 2010), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l'attrice alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 10.000 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attrice.

Padova, 15.7.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Liliana Marzano*

Il Giudice

*Maria Antonia Maiolino*

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA ADDI 31 LUG. 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Liliana Marzano*

*Ex Parte Creditoris*  
Rivista di Informazione Giuridica

*Ex Parte Creditoris*  
Rivista di Informazione Giuridica